

# LEGGE DI BILANCIO 2021 LE PRINCIPALI NOVITÀ CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Le principali novità in tema di Giustizia introdotte dalla legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata sulla GU n. 322 del 30 dicembre 2020) riguardano:

### FONDO RISORSE DECENTRATE (GIÀ FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE)

L'incremento del Fondo Risorse Decentrate (già Fondo Unico di Amministrazione) di 6 milioni di euro per l'anno 2021, di 8,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 "al fine di incentivare le attività amministrative del personale del settore della giustizia, nonché di garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori, ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, in particolare nella fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Il Fondo Unico di Amministrazione oggi Fondo Risorse Decentrate è il fondo con cui si pagano progressioni economiche e salario accessorio.

(art. 1 comma 868)

#### AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

- L'autorizzazione, per l'anno 2021, ad indire, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, così ripartito:
  - 1.500 unità di Area II, posizione economica F1;
  - 1.200 unità di Area II, posizione economica F2;
  - 300 unità di Area III, posizione economica F1.

Nell'ambito delle predette procedure concorsuali l'amministrazione attribuisce un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114<sup>1</sup>.

(art. 1 commi 858-860)

Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 859 viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 860 autorizza la spesa di euro 119.010.951 annui a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 854, con decorrenza dall'anno 2023.

Via G. M. Lancisi, 25 - Via Arenula n. 70 - 00186 Roma

Tel. 06 68852071 Fax 06 6892779

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Costituiscono titoli di preferenza nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 50 del d.l. 90/2014, lo svolgimento, con esito positivo, di un periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo (comma 1-quater) o il completamento, con esito positivo, del tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del d.l, 98/2011 (richiamato dal comma 1-quinquies), pur in assenza di un ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo. Per quanto riguarda il periodo di perfezionamento di cui al comma 1-quater è altresì specificamente previsto che nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia siano introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita presso l'ufficio per il processo.



- L'autorizzazione ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi, un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, così ripartito:
  - 290 unità a decorrere dal 1° giugno 2021;
  - 240 unità a decorrere dal 1° novembre 2021;
  - 550 unità a decorrere dal 1° gennaio 2022.

La predetta assunzione è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge<sup>2</sup>.

(art. 1 commi 925 e 926)

<sup>2</sup> Ai sensi del comma 925, il Ministero della giustizia è autorizzato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, del TU pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001), ad assumere a tempo determinato, con contratti di durata non superiore a 12 mesi, fino ad un massimo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/Fascia retributiva 1 (Nella seconda area funzionale - articolata in sei fasce retributive rientrano i lavoratori che, con conoscenze teoriche e pratiche di medio livello, svolgono attività lavorative anche specialistiche, connesse al proprio settore di competenza.), anche in sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente.

Il comma 2 dell'articolo 36 del TU pubblico impiego prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere stipulati soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. Al reclutamento del personale il Ministero potrà procedere mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021. La Relazione tecnica del d.d.l. bilancio specifica che al fine di accelerare le procedure di reclutamento, si prevede di attingere dalle graduatorie, relative ai medesimi profili professionali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, considerato che è attualmente in corso la procedura per assunzione di 1.000 operatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 255 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio). Tale concorso è stato bandito il 15 settembre scorso e si caratterizza per lo svolgimento con modalità semplificate (colloquio di idoneità e valutazione dei titoli) e per essere espressamente riservato - ferma restando la riserva di legge prevista dal codice dell'ordinamento militare - a coloro che hanno già svolto positivamente attività di formazione e tirocinio presso l'Amministrazione giudiziaria. Tale personale dovrà essere impiegato nell'attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché ad assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati. Ad una identica finalità erano orientate le assunzioni straordinarie, sempre a tempo determinato e per la durata di 12 mesi, previste dall'art. 8 del D.L. n. 53 del 2019, che il d.d.l. di bilancio abroga. Il comma 926, a copertura degli oneri per le suddette assunzioni straordinarie, autorizza la spesa di: 7.844.587 euro per l'anno 2021; 32.659.734 euro per l'anno 2022. Il comma 927, infine, abroga l'articolo 8 del decreto-legge n. 53 del 2019 che - a seguito della modifica introdotta dall'art. 8, comma 6-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 (c.d. Proroga termini) - ha consentito al Ministero, per le medesime finalità espresse al comma 2, di procedere all'assunzione straordinaria, con contratti a tempo determinato della durata massima di 12 mesi e con scadenza 31 dicembre 2020, fino a 1.095 unità di personale amministrativo.



#### AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- L'autorizzazione, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 200 unità di personale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione penitenziaria comparto funzioni centrali, così ripartito:
  - 70 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1;
  - 10 unità nell'Area II, posizione economica F3;
  - 120 unità nell'Area II, posizione economica F2<sup>3</sup>.

(art. 1 commi 861-863)

L'incremento di 100 unità di personale appartenente all'Area III della vigente dotazione organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Per la copertura di tali posti il Ministero della giustizia, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nel triennio 2021-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, del comparto Funzioni centrali (trattasi verosimilmente di figure professionali dell'area trattamentale) 4.

(art. 1 commi 864-866)

### AMMINISTRAZIONE PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

- L'autorizzazione, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 80 unità di personale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità comparto funzioni centrali, al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità e alla luce delle rilevanti scoperture di organico. Tale contingente è così ripartito:
  - 35 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1;
  - 45 unità nell'Area II, posizione economica F2<sup>5</sup>.

Via G. M. Lancisi, 25 - Via Arenula n. 70 - 00186 Roma

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 862 viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 863 autorizza la spesa di euro 2.115.962 per l'anno 2021 e di euro 8.463.845 a decorrere dall'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 854.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il comma 866 dispone le necessarie autorizzazioni di spesa per far fronte all'attuazione delle misure di cui ai commi 864-865, pari a 1.167.216 euro per il 2021 e a 4.668.861 euro a decorrere dal 2022 per gli oneri relativi al personale e ad 1 milione di euro nel 2021 per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 871 viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 872 autorizza la spesa di euro 855.648 per l'anno 2021 e di euro 3.422.590 a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 854. Secondo quanto specificato nella Relazione tecnica, le carenze di organico che interessano il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità risultano particolarmente gravi, anche alla luce dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario minorile, di cui al decreto legislativo 121 del 2018, che amplia notevolmente i compiti di tale struttura. Secondo quanto asserito nella relazione tecnica, oltre che con le assunzioni previste dalle disposizioni



(art. 1 comma 867)

## <mark>ARCHIVI NOTARILI</mark>

L'amministrazione degli archivi notarili è stata completamente ignorata dalla Legge di Bilancio 2021. Infatti **né l'ampliamento dell'organico**, reiteratamente richiesto dalle organizzazioni sindacali (e dallo stesso Ufficio Centrale) a seguito dei tagli alle dotazioni organiche imposte dalle leggi sulla spending review (gli Archivi Notarili sono stati l'unica tra le amministrazioni della Giustizia a subire tutti i tagli previsti dalle predette leggi), **né l'incremento del Fondo Risorse Decentrate (già Fondo Unico di Amministrazione)** con le entrate della medesima amministrazione degli Archivi Notarili (che gode di autonomia finanziaria), chiesto *ab immemorabile* dalle organizzazioni sindacali, **sono stati previsti dalla predetta legge**.



di cui al comma 8, ai vuoti organici si dovrebbe far fronte altresì tramite lo scorrimento di graduatorie in corso di validità anche di altre pubbliche amministrazioni